



Le notizie sotto il riflettore... in breve

Rinnovo del contratto collettivo nazionale per le Forze di Polizia a ordinamento civile per il triennio 2019-2021. Apertura tavolo confronto coda contrattuale

Riportiamo il testo della lettera inviata lo scorso 10 gennaio al Ministro Pubblica Amministrazione e Semplificazione Giulia Bongiorno e al Ministro dell'Interno Matteo Salvini

Pregiatissimo Signor Ministro,

nel giugno 2018 abbiamo sottoposto alla sua attenzione l'esigenza di avviare, il più presto possibile, il confronto per la definizione della coda contrattuale, con riferimento agli aspetti normativi del Contratto relativo al triennio 2016-2018.

Abbiamo pazientemente atteso la conclusione dell'iter parlamentare di approvazione della legge di Bilancio, consapevoli della ristrettezza dei tempi a disposizione e dell'importanza, per il Governo e per il Paese, di esaurire il percorso politico istituzionale necessario a scongiurare i rischi di un esercizio provvisorio.

Archiviata questa importante fase, siamo, pertanto, a sollecitare l'apertura del confronto con il governo per la definizione dei restanti istituti normativi legati al contratto di lavoro sottoscritto nel febbraio 2018, attraverso l'istituzione di un tavolo negoziale che dovrà affrontare questioni legate ad importanti aspetti normativi concernenti il rapporto di lavoro, per gli operatori a status civile del Comparto Sicurezza, che attendono da tempo una definizione.

Invero, il completamento della "coda contrattuale" è stato uno degli impegni concreti assunti dal Governo nel corso della definizione degli accordi il cui contenuto è stato recepito nel Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39.

Non si tratta di un mero adempimento amministrativo, ma di un appuntamento imprescindibile per il completamento dei nuovi assetti di sistema introdotti dal Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, emanato in materia di revisione dei ruoli e degli ordinamenti delle Forze di Polizia.

Un ulteriore ritardo nella definizione di questa importante fase contrattuale sarebbe poco comprensibile e finirebbe per alimentare la sfiducia in un momento in cui le aspettative di cambiamento si incrociano con la speranza del buon esito delle politiche di inclusione sociale che dovrebbero favorire una ripresa delle attività produttive ed il superamento dell'attuale fase di stagnazione economica che moltiplica i rischi di riacutizzazione delle tensioni di piazza.

Di qui l'esigenza di ottenere una esauriente risposta rispetto a rivendicazioni che registrano la sensibile attenzione di tutti i lavoratori in uniforme

Confidando nella Sua sensibilità nei confronti delle donne e degli uomini della sicurezza, restiamo in attesa di un cortese cenno di riscontro.

Contratto collettivo nazionale per le Forze di Polizia a ordinamento civile per il triennio 2019-2021

Definizione contenuti area contrattuale dirigenti della Polizia di stato

Riportiamo il testo della lettera inviata lo scorso 10 gennaio al Ministro Pubblica Amministrazione e Semplificazione Giulia Bongiorno e al Ministro dell'Interno Matteo Salvini

Pregiatissimo Signor Ministro,

nel giugno 2018 abbiamo sottoposto alla sua attenzione l'esigenza di avviare, il più presto possibile, il confronto per la definizione della coda contrattuale, con riferimento agli aspetti normativi del Contratto relativo al triennio 2016- 2018.

Abbiamo pazientemente atteso la conclusione dell'iter parlamentare di approvazione della legge di Bilancio, consapevoli della ristrettezza dei tempi a disposizione e dell'importanza, per il Governo e per il paese, di esaurire il percorso politico istituzionale necessario a scongiurare i rischi di un esercizio provvisorio.

Archiviata questa importante fase, siamo, pertanto, a sollecitare l'apertura del confronto con il governo per la definizione dei contenuti contrattuali relativi all'area dirigenziale della Polizia di stato. Il primo contratto, atteso da oltre trent'anni, che, per tale ragione, può definirsi storico.

Non si tratta di un mero adempimento amministrativo, ma di un appuntamento imprescindibile per il completamento dei nuovi assetti di sistema introdotti dal Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, emanato in materia di revisione dei ruoli e degli ordinamenti delle Forze di polizia.

L'avvio del tavolo negoziale della Dirigenza è condizione indispensabile per rendere disponibili le risorse economiche già stanziare e migliorare le strategie della politica della sicurezza, la cui elaborazione è prerogativa di questi colleghi dirigenti nell'esercizio della funzione di Autorità di P.S.

Un ulteriore ritardo nella definizione di questa importante fase contrattuale danneggerebbe i Dirigenti della Polizia di Stato e finirebbe per alimentare la sfiducia in un momento in cui le aspettative di cambiamento sono state più volte alimentate dalle politiche del governo.

Convinti della Sua sensibile attenzione, non possiamo esimerci dal ricordare che la definizione negoziale dei contenuti dell'area dirigenziale della Polizia di Stato rappresenta uno degli impegni concreti assunti dal Governo nel corso della definizione degli accordi il cui contenuto è stato recepito Decreto del Presidente Della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39

Di qui la nostra esigenza di ottenere in tempi certi una concreta e necessaria risposta rispetto a rivendicazioni che riguardano i dirigenti del Comparto Sicurezza e difesa ai quali è demandato l'onere di elaborare ed attuare le politiche relative alla sicurezza interna ed esterna del Paese.

Nell'attesa di un cortese riscontro, propedeutico all'avvio dell'auspicata fase negoziale, Le inviamo sentimenti di elevata stima.

Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, lettera al Capo della Polizia

Riportiamo il testo della lettera inviata al Capo della Polizia Pref. Franco Gabrielli lo scorso 11 gennaio.

Signor Capo della Polizia,

la lunga e inenarrabile serie di attacchi terroristici che negli ultimi anni ha colpito soprattutto paesi europei a noi contermini ha comportato un comprensibile accrescimento del livello di inquietudine tra i cittadini e l'attivazione dei protocolli di prevenzione.

Il modello di prevenzione proposto dai vari Governi europei per cercare di contrastare l'insediarsi di questa insidiosa minaccia si è tradotto in un aumento dei controlli sui territori e alle frontiere dell'area europea nonché l'attivazione di tutte le tecniche info-investigative capaci di intercettare ogni azione sospetta e pericolosa per la sicurezza pubblica e le stesse istituzioni democratiche.

Le numerose vittime degli attentati e la rete estesa di cui gli autori hanno potuto avvalersi, ha richiesto una seria ed immediata rivisitazione non solo dei moduli operativi adottati a garanzia della sicurezza ma, almeno in alcuni paesi della comunità, anche legislazioni speciali d'urgenza per arginare l'ondata eversiva di matrice jihadista che si stava verificando.

Una situazione che ha richiesto uno sforzo straordinario considerato che gli apparati preposti hanno dovuto contemperare l'urgenza e la necessità di dispiegare attività investigative performanti a quelle comunque di garanzia per salvaguardia dei diritti di libertà e di libera circolazione dei singoli individui garantiti dalle norme comunitarie e dalla costituzione.

Il descritto scenario, che può essere valido se riferito al contesto comunitario, risulta invero non coerente nel momento in cui la focale dell'analisi viene concentrata nella realtà del nostro Paese. Nel quale non solo non è stato necessario approntare misure normative straordinarie. Ma pure, come invece è avvenuto altrove, non c'è stata alcuna necessità di istituire strutture speciali da destinare allo specifico contrasto della minaccia eversiva di matrice integralista. Per la semplicissima ragione che l'apparato preposto alla sicurezza, ed in particolare quello di cui è dotata la Polizia di Stato, può vantare una inveterata cultura investigativa grazie alla quale, da sempre, il modello di controllo italiano si è dimostrato, grazie alle elevate professionalità e al consolidato spirito di abnegazione delle donne e degli uomini che operano nel nostro antiterrorismo, in grado di svolgere una esemplare azione preventiva di straordinaria efficacia.

Lo attestano gli eccezionali risultati ottenuti nel corso di questi anni, di cui la cronaca quotidiana restituisce un lusinghiero resoconto. Non è insomma un caso se, pur senza abbandonarci a toni trionfalistici, possiamo oggi dire che nel nostro Paese la lotta al terrorismo, segnatamente di quello connotato da radicalizzazione religiosa, è stata sino ad oggi condotta con un profilo operativo ispirato alla massima sobrietà, attuato con meticolosa professionalità, che ha contenuto al minimo il livello di allarme sociale tra i consociati.

Un equilibrio tra esigenze di sicurezza e di rispetto dei diritti di libertà reso possibile, come sovente Lei stesso, in quanto Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha avuto modo di dire con malcelato orgoglio di appartenenza, solo grazie alla dedizione, alla professionalità ed al sacrificio delle donne e degli uomini

che diuturnamente lavorano per evitare che l'opinione pubblica italiana possa essere preda di ansie che purtroppo fanno parte della quotidianità di altri Paesi dell'Unione.

In questo ambito, particolare riconoscimento va a quel personale che opera in prima linea nell'antiterrorismo e che, grazie alla magistrale regia del vertice di questo straordinario segmento, non si è risparmiato nell'impegno per prevenire e debellare ogni forma di devianza o organizzazione che potesse rendersi pericolosa per la sicurezza pubblica.

Ecco perché riteniamo prioritario garantire che questo settore strategico sia messo nelle condizioni di poter continuare a disporre delle adeguate risorse per mantenere lo standard di eccellenza che ha sino ad oggi offerto un irrinunciabile presidio di garanzia delle Istituzioni democratiche.

Per tutto quanto in premessa è quindi a nostro avviso necessario che la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, che di questo sistema rappresenta il nucleo nevralgico, debba essere oggetto di una particolare attenzione del vertice del Dipartimento della P.S., finalizzata non solo a consolidarne l'organico e, quindi, a mantenere inalterate le potenzialità operative anche per tramandare le competenze e le conoscenze specifiche in questo settore, ma anche ad evitare che all'encomiabile impegno del personale non sia riconosciuto l'adeguato compenso per incapienza dei fondi destinati al pagamento delle prestazioni lavorative eccedenti che, come ben si comprenderà, rientrano ormai nella quotidianità.

In merito, ma senza per questo innescare concorrenze inutili e dannose, è doveroso per chi scrive portare alla Sua attenzione che la suddetta Direzione centrale, tra tutte quelle del Dipartimento, risulta ad oggi destinataria di budget per compensare le prestazioni straordinarie molto al di sotto di altre articolazioni che pure operano in emergenza. Ed è proprio per questi motivi che diviene obbligatorio per il SIULP indirizzarle una richiesta di aumento sia del budget dello straordinario pro-capite che di risorse umane da affiancare ai colleghi che sino ad oggi, in modo encomiabile, hanno svolto un lavoro straordinario ed efficace.

Confidando nella Sua riconosciuta sensibilità per le tematiche quali quella che siamo oggi a proporre, confidiamo in un Suo intervento per risolvere le criticità evidenziate, cogliendo l'occasione per rinnovare i sensi più profondi di rinnovata di stima.

Eventi sismici nella provincia di Catania – richiesta di concessione del congedo straordinario per gravi motivi a favore del personale ivi in servizio e della favorevole valutazione delle istanze di aggregazione temporanea

Riportiamo il testo della lettera inviata lo scorso 10 gennaio al Direttore Centrale per le Risorse Umane Prefetto Giuseppe Scandone

Pregiatissimo Direttore,

in conseguenza dell'evento tellurico che lo scorso 26 dicembre ha colpito il territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, i colleghi, al pari di tutta la popolazione residente in tali zone, sono costantemente vincolati alla gestione di una emergenza difficilmente circoscrivibile sotto l'aspetto abitativo e organizzativo.

L'avvenimento sismico ha provocato diversi feriti, l'evacuazione di numerosi nuclei familiari dalle loro abitazioni, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture e agli edifici pubblici e privati.

A seguito di ciò, in data 28 dicembre 2018, il Consiglio dei Ministri ed il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, nel ritenere di dover adottare immediate misure per la gestione degli interventi emergenziali e per il superamento del descritto contesto emergenziale, hanno emesso specifici provvedimenti, dichiarando lo stato di emergenza e programmando i primi interventi strutturali e assistenziali per la popolazione.

In particolare, i residenti nell'area interessata dalla calamità dovranno, nel prossimo periodo, assolvere ad alcune incombenze tipicamente congruenti a tali circostanze, come ad esempio la ricerca di idonea sistemazione abitativa, la verifica di agibilità post sismica degli edifici, interventi di ripristino sul patrimonio privato, il trasloco dei beni ecc...

Si soggiunge che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, valutando la situazione non fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari, al fine di assicurare il presidio dei territori dei menzionati comuni colpiti dall'evento, ha disposto l'impiego straordinario di un considerevole contingente delle Forze di polizia.

Ciò premesso, conoscendo la Sua sensibilità rispetto al benessere del personale e la particolare attenzione che riserva ai colleghi coinvolti nelle calamità, e alle loro rispettive famiglie, con la presente sono a chiederLe di accogliere ed agevolare le eventuali istanze di aggregazione temporanea formulate dai colleghi residenti nel cratere sismico, in servizio altrove e, allo stesso tempo, di dare disposizione affinché i colleghi coinvolti nella calamità, attualmente in forza nella provincia catanese, possano beneficiare di un congruo congedo straordinario per gravi motivi.

I contenuti del decreto sicurezza

In totale sono 40 gli articoli che formano il testo. Ecco un sunto dei provvedimenti più importanti e significativi:

Sicurezza urbana

- Piano nazionale sgomberi: vengono stabilite le modalità di ricognizione delle situazioni di occupazione. Entro 60 giorni poi dovranno essere definiti dei piani provinciali per le esecuzioni dei provvedimenti di sgombero, anche mediante l'impiego della Forza Pubblica.
- Invasione di edifici: verrà punito chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto. Pene più elevate se il fatto è compiuto da più di cinque persone.
- Stanziamenti a Polizia di Stato e Vigili del Fuoco: per il 2018 saranno messi a disposizione 16 milioni, mentre dal 2019 fino al 2025 la cifra sarà di 50 milioni ogni anno (37,5 milioni alla Polizia di Stato, 12,5 ai Vigili del Fuoco).
- Taser: sperimentazione del taser estesa anche alla Polizia Locale delle città con più di 100.000 abitanti.
- Reato blocco stradale: introdotto il reato di blocco stradale, anche occupazione dei binari ferroviari.

Lotta al terrorismo

- Stretta sul noleggio di tir e furgoni: per prevenire tragici attentati, chi noleggia dovrà comunicare con anticipo a un Centro Elaborazione i dati identificativi del richiedente. Se dopo un raffronto dovessero emergere situazioni di potenziale pericolo, verrà inviata una segnalazione alle Forze dell'Ordine per un controllo.
- Daspo per i sospettati di terrorismo: creato per le manifestazioni sportive, il Daspo verrebbe esteso anche per chi è sospettato di essere in preparazione di un attentato oppure di fiancheggiare un'organizzazione terroristica.

Lotta alla Mafia

- Contrasto alle infiltrazioni mafiose: negli enti locali e negli appalti pubblici, se un Prefetto dovesse segnalare delle situazioni anomale o sintomatiche di condotte illecite, è prevista la nomina di un Commissario Straordinario.
- Sequestro e confisca dei beni: prevista la possibilità che un immobile confiscato alle organizzazioni criminali sia dato in affitto "sociale" alle famiglie in condizioni di disagio.

Immigrazione

- Richiesta di asilo politico: vengono aumentati quel tipo di reati che annullano la sospensione della richiesta di asilo politico, dopo una condanna in primo grado, portando all'espulsione immediata. I reati in questione sono violenza sessuale, spaccio, furto e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.
- Abolizione protezione umanitaria: al momento la norma può garantire, in caso di situazioni di emergenza umanitaria, un permesso di soggiorno ai cittadini stranieri che ne fanno richiesta. Inizialmente si pensava a un'abolizione e a una sostituzione con un permesso di soggiorno della durata di un anno per motivi civili o di calamità naturali nei paesi di origine. Alla fine invece si è optato per un "procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale"
- Trattenimento nei centri per il rimpatrio: raddoppiati i tempi da un massimo di 90 giorni a 180 giorni.
- Revoca della cittadinanza: se una persona viene ritenuta un possibile pericolo per lo Stato, potrebbe scattare la revoca della cittadinanza in caso di condanna in via definitiva per reati legati al terrorismo. In più, una domanda di cittadinanza potrà essere rigettata anche se presentata da chi ha sposato un cittadino o cittadina italiana.
- Patrocinio gratuito: niente patrocinio gratuito per un migrante se il suo ricorso contro il diniego della protezione umanitaria viene dichiarato inammissibile.
- Fondi per i rimpatri: stanziati 500.000 euro per il 2018, 1,5 milioni per il 2019 e 500.000 euro per il 2020.
- Sprar: i piccoli centri che ospitano i migranti, sotto l'egida dei Comuni, non potranno più accogliere i richiedenti asilo ma soltanto minori non accompagnati e chi ha già ricevuto la protezione internazionale.

Il dirigente che rileva il comportamento disciplinare non può infliggere la sanzione

Il principio è stato affermato Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima ter) nella Sentenza 00428/2018 del 15/01/2018 che ha accolto, in ultima istanza, il ricorso di Sovrintendente Capo della Polizia di Stato contro il decreto del Capo della Polizia, di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare del richiamo scritto.

La sanzione disciplinare era stata comminata al ricorrente dal Proprio dirigente, sulla base di un comportamento ritenuto in contrasto con l'ordine di servizio.

In buona sostanza, nel caso in esame, è lo stesso organo che aveva constatato la presunta violazione, ha formulato la contestazione degli addebiti disciplinari, ha esaminato le giustificazioni del ricorrente, ha emesso il provvedimento finale con cui è stata inflitta la sanzione disciplinare.

I Giudici del TAR del Lazio hanno ritenuto il procedimento disciplinare anzitutto viziato sotto il rilevato profilo della violazione dell'art. 15 d.p.r. 25 ottobre 1981 n. 737 per incompatibilità del dirigente a irrogare la sanzione avendo già proceduto alla contestazione degli addebiti.

Ciò sulla base del fatto che il d.p.r. 25 ottobre 1981 n. 737, nel delineare all'art. 12 la "procedura da osservare nel rilevare le infrazioni", indica chiaramente la suddivisione delle fasi in cui si deve articolare il procedimento disciplinare e la distinzione tra funzioni dell'organo accertatore e funzioni dell'organo competente a infliggere la sanzione. Detta distinzione è supportata giurisprudenzialmente (cfr. Cons. St., Sez. IV, 12.6.1993 n. 608 e 11.4.2003 n. 1933, nonché, tra le più recenti, Sez. VI 10 ottobre 2005 n. 5445) in funzione dell'esigenza di orientare correttamente l'azione disciplinare mediante l'asettica indicazione degli elementi idonei alla ricostruzione dei fatti ed alla configurazione dell'infrazione" (così, Cons. Stato Sez. III, 28 ottobre 2013, n. 5176).

Gli stessi giudici hanno osservato come l'art. 15, d.p.r. n. 737/1981, nella parte in cui stabilisce che "Non possono far parte della commissione il superiore che ha rilevato la mancanza e il dipendente eventualmente offeso o danneggiato", ancorché non applicabile direttamente alla fattispecie de qua in cui si discute della sanzione del richiamo scritto e non della deplorazione, "esprime tuttavia un principio di carattere generale, immanente ai valori di imparzialità, correttezza e buon andamento della pubblica amministrazione tutelati dall'art. 97 Cost. Peraltro, anche il Cons. Stato Sez. VI, 02-08-2006, n. 4722 ha affermato il principio secondo cui "Il soggetto il quale irroga una sanzione disciplinare non può essere anche quello direttamente leso dal comportamento del soggetto; situazione la quale di per sé non è garanzia di terzietà e di obiettività del comportamento dell'Amministrazione" (così, T.A.R. Lazio, Latina, 15 aprile 2013, n. 326).

Risulta, dunque, palese, la violazione del principio generale a garanzia dell'imparzialità e della terzietà della p.a., ricavabile dalle norme sopra riferite, secondo il quale il soggetto che irroga la sanzione disciplinare deve necessariamente essere distinto dal soggetto che ha condotto la pregressa fase della rilevazione della mancanza e della contestazione degli addebiti.

Fruizione oraria dei permessi per assistenza disabili

Giungono spesso richieste di chiarimenti in relazione alla possibilità di fruire dei permessi per assistere i disabili in modo frazionato e su base oraria.

Al riguardo, si tratta di una facoltà che non è stabilita direttamente dalla legge 104/92 e di conseguenza non sarebbe applicabile a tutti i lavoratori.

Da un lato, l'INPS è intervenuta con apposite circolari a regolamentare la frazionabilità in ore dei giorni di permesso retribuito, dall'altro il pubblico impiego ha rimandato alle eventuali previsioni dei contratti collettivi di categoria, sia per la previsione che per la regolamentazione del regime sulla frazionabilità.

In ambito privatistico, l'INPS si è trovata a dirimere numerosi contrasti interpretativi in materia.

Con il messaggio n. 15995/2007, l'Istituto ha pacificamente ammesso la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso di cui al comma 3 della legge 104/1992, anche frazionandoli in permessi orari. Tuttavia, ha sottolineato, tale frazionamento non avrebbe potuto comunque portare al superamento delle 18 ore mensili. Con il successivo messaggio n. 16866/2007, l'INPS ha chiarito che "il limite orario mensile delle 18 ore opera esclusivamente laddove i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore e non quando vengano tutti fruiti per giornate lavorative intere", soggiungendo che il limite di 18 ore, nel caso di frazionamento, vada riferito ai casi in cui l'orario di lavoro sia di 36 ore suddiviso in sei giorni lavorativi.

Per tutti gli altri casi, ove si scelga la frazionabilità, il limite massimo mensile di ore usufruibili dovrà essere calcolato utilizzando un preciso algoritmo applicabile, dunque, alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato su base settimanale:

Orario normale di lavoro settimanale/numero di giorni lavorativi settimanali x 3 = ore mensili fruibili.

Pertanto, a titolo esemplificativo, un lavoratore il cui orario di lavoro normale sia di quaranta ore settimanali articolate su cinque giorni, potrà beneficiare di ventiquattro ore di permesso mensile, poiché $(40 / 5) \times 3 = 24$; invece, un lavoratore il cui orario di lavoro normale sia di trenta ore settimanali articolate su cinque giorni, potrà godere di diciotto ore di permesso mensile, poiché $(30 / 5) \times 3 = 18$ e così via.

Per i dipendenti del comparto pubblico, invece, la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso in modo frazionato è, come anticipato, stata subordinata a un'espressa previsione nei CCNL di comparto: il tetto è stato fissato in 18 ore, precisandosi che in caso di fruizione parziale dei giorni di permesso o delle ore previste in alternativa, non concedesse diritto al godimento del residuo nel mese successivo.

Sul punto, nel corso degli anni si sono, tuttavia, avvicinate sia circolari INPDAD che ministeriali.

In materia, si è da ultima pronunciato il Dipartimento Funzione Pubblica con la circolare n. 13/2010, che, rinviando a una sua precedente (n. 8/2008), ha ribadito che il limite delle 18 ore mensili debba applicarsi solo

se i permessi vengono utilizzati in modo frazionato e tale possibilità sia prevista dal contratto collettivo di lavoro.

In tal caso, sottolinea la circolare, il dipendente avrà facoltà di scegliere la fruizione di una o più giornate intere di permesso, oppure il frazionamento a seconda delle esigenze.

Tuttavia, poichè i tre giorni di permesso sono accordati direttamente dalla legge, senza indicazione di un monte orario massimo fruibile, la limitazione a 18 ore contenuta nei CCNL varrà solo per la fruizione frazionata.

La circolare sottolinea, inoltre, che la frazionabilità dei giorni di permesso non incide sulla facoltà, per il dipendente affetto da grave disabilità, di fruire alternativamente delle due ore di permesso giornaliero per ciascun giorno di lavoro effettuato, previste direttamente dalla legge.

Per quel che concerne il comparto sicurezza la questione della frazionabilità dovrebbe ricevere una compiuta regolamentazione normativa nella prima sede contrattuale utile.



WebApp SIULP

I Codici fondamentali a portata di click
sempre aggiornati
Perché se pensi in grande, pensi Siulp

GRATUITA
AGLI ISCRITTI SIULP

Per richiedere le credenziali di accesso alla Webapp occorre inviare una richiesta di pre-adesione compilando il modulo appositamente creato sul sito

www.siulp.it



tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 2/2019 del 12 Gennaio 2019

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 445213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati